

Ricorso proposto il 1° marzo 2021 — Colombani / SEAE**(Causa T-129/21)**

(2021/C 182/79)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Jean-Marc Colombani (Auderghem, Belgio) (rappresentante: N. de Montigny, avvocatessa)*Convenuto:* Servizio europeo per l'azione esterna**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione con la quale il SEAE ha respinto la candidatura del ricorrente per la posizione di capo della delegazione dell'UE in Canada, comunicata con una nota del 6 luglio 2020, firmata dalla Direttrice delle risorse umane;
- annullare la decisione con la quale la SEAE ha respinto la candidatura del ricorrente per la posizione di Direttore ANMO, comunicata con una nota del 17 aprile 2020, firmata dalla Direttrice delle risorse umane;
- annullare la decisione del SEAE che respinge il reclamo R/353/20;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'illegittimità del rigetto della candidatura del ricorrente in quanto diplomatico nazionale, nonché di un'eccezione di illegittimità degli avvisi di vacanza oggetto del ricorso, vale a dire quello relativo alla posizione di direttore Medio-Oriente Africa del Nord (ANMO) (avviso di posto vacante 2020/48) e quello per la posizione di capo delegazione in Canada (avviso di posto vacante 2020/134).
2. Secondo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione per quanto riguarda il criterio di selezione legato all'esperienza di *middle management* o di funzioni equivalenti esercitate per almeno due anni.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione, di certezza del diritto e di prevedibilità in quanto la valutazione dell'esperienza professionale è applicata in maniera restrittiva nei confronti del ricorrente contrariamente alla flessibilità mostrata nei confronti di altri candidati e sulla violazione dell'articolo 27 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.
4. Quarto motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione del grado del ricorrente e sulla violazione del principio secondo il quale nessuno può invocare la propria colpa.
5. Quinto motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione del tipo di funzioni esercitate dal ricorrente.

Ricorso proposto il 1° marzo 2021 — QK / BCE**(Causa T-133/21)**

(2021/C 182/80)

*Lingua processuale: il lettone***Parti***Ricorrente:* QK (rappresentante: A. Bērziņš, avvocato)*Convenuta:* Banca Centrale Europea (BCE)